

R.G. Nr. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] me

da procura alle liti in atti;

ATTORI - OPPONENTI

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] come da procura alle liti in atti;

CONVENUTO - OPPOSTO

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 26.03.2025.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Rimini il 19.10.2020 e depositato il 21.10.2020, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.596.930,30 [REDACTED] d il pagamento della somma di euro 210.855,19 a [REDACTED] in solido, oltre interessi e spese di procedura.

Il predetto decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di [REDACTED] quale cessionaria dei crediti originariamente vanatati da [REDACTED] nei confronti [REDACTED] [REDACTED] in forza delle fidejussioni da questi prestate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società [REDACTED] S.a.s., con due contratti di mutuo fondiario stipulati con [REDACTED] in data 05.04.2002 e in data 27.07.2004.

Gli odierni oppositori lamentano, in via pregiudiziale, il difetto di titolarità del credito e/o la carenza di legittimazione attiva in capo a [REDACTED] (e, quindi, in capo alla sua mandataria Juliet S.p.a.), rilevando che *“tra i documenti prodotti dalla ricorrente in sede monitoria, non è rinvenibile alcun atto o documento che attesti l'avvenuta cessione a [REDACTED] dei crediti vantati da [REDACTED] [REDACTED]”*

A fronte di censure così formulate, deve ritenersi che [REDACTED] abbiano inteso contestare non tanto l'esistenza della cessione intervenuta tra [REDACTED] di [REDACTED] quanto, piuttosto, l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della predetta cessione.

Al riguardo, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944). Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della*



cessione, contestazione che - va premesso e chiarito - investe un profilo che non concepisce la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814). Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso atto della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta - potendosi ricorrere a qualunque mezzo di prova, anche indiziario, da ciò derivando l'operatività, in assenza di contestazione, dell'art. 115 c.p.c.- non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione. Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)" (cfr. Cass. n. 391/2025).

Ciò posto, occorre considerare, nel caso di specie, che il credito originariamente vantato da [REDACTED] nei confronti degli odierni opposenti trova il suo fondamento nella fideiussione specifica rilasciata il 19.03.2002 con cui [REDACTED] hanno garantito le obbligazioni assunte dalla società [REDACTED] con il contratto di mutuo fondiario, di originari € 1.650.000,00, stipulato in data [REDACTED] con la [REDACTED] nella fideiussione specifica rilasciata il 14.07.2004 con cui [REDACTED] hanno garantito le obbligazioni assunte dalla medesima società [REDACTED] con il contratto di mutuo fondiario, di originari € 350.000,00, stipulato con la [REDACTED] in data 27.07.2004.

Secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 3, TUB, "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.



Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i ceduti".

Ai sensi dell'art. 58, comma 3, TUB e 1263, comma 1, c.c. - in base al quale, in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori - il trasferimento della garanzia segue automaticamente la cessione del credito, senza che sia necessario a tal fine alcun consenso.

Orbene, nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 148 del 16.12.2017, relativo al contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso da [REDACTED] in data 6.12.2017, si legge che *"i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente in relazione ai Crediti, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione"*.

Posto che gli odierni oppositori, in qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società [REDACTED], non hanno mai negato che i crediti dagli stessi garantiti siano stati da quest'ultima ceduti a [REDACTED] rilevato che, come già evidenziato [REDACTED] hanno contestato l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto di cessione, deve ritenersi che la previsione contenuta nell'avviso di cessione - conforme al disposto dall'art. 58, comma 3, TUB - sia idonea e sufficiente a ritenere comprovata la titolarità in capo a [REDACTED] del credito dalla stessa azionato in via monitoria.

Ciò posto, gli odierni oppositori hanno eccepito la nullità delle fidejussioni dagli stessi sottoscritte per la presenza delle clausole concernenti la "sopravvivenza della fideiussione", la "c.d. reviviscenza" e la "rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c." le quali, in quanto conformi allo schema ABI, risultano affette da nullità essendo derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza vietate dalla legge n. 287/1990.

Al riguardo, vengono in rilievo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).



La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.

Al contempo, la Suprema Corte ha precisato che *“il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”* (cfr. Cass. n. 26847/2024).

Il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus - non a quelle prestate per un affare particolare -, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce. Ne deriva che, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus e non altri negozi.

In applicazione dei suesposti principi, deve escludersi nel caso di specie la possibilità di utilizzare la decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale, in quanto non è contestato che quelle sottoscritte da [REDACTED] e [REDACTED] no fideiussioni specifiche, prestate a garanzia di una determinata operazione bancaria.

Pertanto, gli odierni oppositori avrebbero dovuto comprovare, secondo le regole ordinarie del processo civile, che lo schema utilizzato nella fideiussione specifica, da loro sottoscritta, fosse corrispondente ad una pratica uniforme frutto anch'essa di intese anticoncorrenziali, come per le fideiussioni omnibus (valutazione operata a monte, per queste ultime, dalla Banca d'Italia nel provvedimento più volte richiamato n. 55/2005). Una simile prova, tuttavia, non è stata fornita da [REDACTED] e non avrebbe potuto essere acquisita tramite l'ordine di esibizione dagli stessi richiesto nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. Infatti, quand'anche si fosse dato seguito a tale ordine di esibizione, il solo utilizzo di un analogo schema di fideiussione specifica da parte delle banche non sarebbe stato, di per sé, sufficiente al fine di comprovare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale in tal senso. Se è pur vero che, considerate le difficoltà per l'acquisizione di una prova piena, una pratica concordata vietata dagli artt. 2 legge 287/90 e 101 TFUE, oltre che in via documentale, può essere



provata anche in via indiziaria, tuttavia a tal fine è necessario che vi siano indizi gravi, precisi e concordanti, quali: la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti; l'esistenza di incontri tra le imprese; gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni; i segnali e le informative reciproche; il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate" (Consiglio di Stato sez. VI, 15/07/2019, n.4990).

Deve, quindi, escludersi la nullità delle fideiussioni invocata da [REDACTED] a per violazione della legge n. 287/1990.

Parimenti, va esclusa la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per abuso della funzione di garanzia, eccepita dagli odierni oppositori *"per l'esistenza di una sproporzione originaria tra garanzie e credito garantito, e quindi per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza dell'interesse perseguito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1418, 1322 comma 2 c.c. e 2 Cost."*, essendo la funzione di garanzia integralmente assolta dall'ipoteca iscritta su una pluralità di immobili della società [REDACTED]

Al riguardo, è utile ricordare come la nozione di causa in concreto non si sostituisca a quella in astratto, ma vi si aggiunga. Invero, nel caso dei contratti tipici, il tema della valutazione della funzione economico-individuale si pone in tutti i casi in cui il negozio assolva a uno scopo pratico diverso da quello descritto in astratto dal tipo legale, dovendosi in questa ipotesi verificare se tale concreta finalità sia effettivamente realizzabile, sia razionale, proporzionata e meritevole. Nel caso di specie, però, le fideiussioni non pongono un problema di accertamento della causa concreta, siccome replicano la funzione astratta che la legge ha individuato per tale negozio, ossia assolvono a uno scopo di garanzia (garantiscono, invero, l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui). Non emerge, quindi, alcuna mancanza di causa e neppure un difetto di meritevolezza dell'interesse perseguito, non essendo vietato da alcuna norma imperativa il concorso della garanzia fideiussoria con quella ipotecaria e non vigendo nel nostro ordinamento un principio generale di proporzionalità delle garanzie rispetto all'entità del debito garantito che possa determinare la nullità del contratto con esso in contrasto.

[REDACTED] hanno, poi, eccepito l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957, comma 1, c.c., rilevando che *"con l'intimazione scritta del 27.01.2017 (doc. n. 6) la creditrice provocò la decadenza del debitore mutuatario [REDACTED] dal beneficio del termine, sicché l'obbligazione restitutoria divenne immediatamente esigibile nella sua interezza. Pertanto, in quella data, l'obbligazione principale del mutuatario, ai sensi dell'art. 1186 c.c., è venuta a scadere e come tale, immediatamente esigibile per l'intero. La creditrice, dunque, prima di agire in via monitoria nei confronti degli odierni oppositori, avrebbe dovuto provare di avere agito giudizialmente contro il*



debitore principale entro due o, al massimo, sei mesi dal 27 gennaio 2017. Non averlo fatto ha comportato, come qui si eccepisce formalmente, la decadenza dalle fideiussioni azionate”.

A fronte di tali contestazioni, [REDACTED] appresentato che “la Banca creditrice in data 16.03.2017 (e quindi pochi giorni dopo l’intimazione di pagamento effettuata nei confronti del debitore mutuatario – documento 6 fascicolo parte attrice), ha notificato un atto di precetto, e promosso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi Tribunale di Rimini [REDACTED] ricavando la minor somma € 62.400 rispetto all’ingente credito complessivo (documento 6). In data 13.10.2020 veniva notificato pignoramento immobiliare nei confronti del debitore [REDACTED], avviandosi così una procedura esecutiva immobiliare rubricata presso il Tribunale di Rimini RG [REDACTED] documento 7)”.

Le circostanze così allegate trovano puntuale riscontro nella documentazione acquisita al presente giudizio da cui risulta che la [REDACTED], dopo aver comunicato, con missiva del 27.01.2017, la risoluzione dei due contratti di mutuo intestati a [REDACTED], in data 16.03.2017 ha notificato al debitore principale [REDACTED] atto di precetto con cui è stato intimato il pagamento delle somme dovute. Emerge, quindi, come il creditore, entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., abbia proposto contro il debitore principale le sue istanze - giudiziali, nel senso di mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o “in executivis” secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l’accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria - e le abbia anche diligentemente continuate, avendo promosso una procedura esecutiva mobiliare presso terzi ed avendo provveduto a notificare all’[REDACTED] atto di pignoramento immobiliare con successivo avvio della conseguente procedura esecutiva.

Le suesposte considerazioni consentono di ritenere assorbite le doglianze con cui [REDACTED], affermata la propria qualità di consumatore, ha denunciato la vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione che deroga all’art. 1957, comma 1, c.c., invocando l’inopponibilità alla stessa della fideiussione e la conseguente nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti, quand’anche si ritenesse la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. abusiva ai sensi della disciplina dettata dal DLgs n. 206/2005, la nullità che ne conseguirebbe comporterebbe l’applicabilità delle previsioni dell’art. 1957 c.c., con conseguente obbligo del creditore di proporre le sue istanze entro il termine ivi previsto.

Come già rilevato, il predetto termine è stato rispettato da [REDACTED] che, quindi, non è decaduta dal diritto di escutere la fideiussione prestata da [REDACTED]

Quanto all’eccepita nullità della fideiussione del 19.03.2002 prestata da [REDACTED] i per mancanza del requisito dell’altruità dell’obbligazione garantita - essendo il [REDACTED] nico socio accomandatario illimitatamente responsabile della società debitrice principale - la giurisprudenza di legittimità ha



precisato che *“Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del "beneficium excussionis" di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società”* (cfr. Cass. n. 7139/2018).

Non sussiste, quindi, la nullità prospettata da [REDACTED] il quale, unitamente [REDACTED] ha poi invocato la liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.

Più in particolare, gli odierni oppositori hanno rappresentato che *“successivamente al rilascio delle fideiussioni, senza la preventiva autorizzazione dei fideiussori, ed anzi nella loro inscienza, la società [REDACTED] la [REDACTED] in data 6.04.2010 rinegoziarono, con decorrenza 31.10.2009 (docc. 7-10 fascicolo monitorio), i mutui cui le fideiussioni erano accessorie, rinegoziazione che, evidentemente, costituiva inequivocabile indice rivelatore dello stato d'insolvenza in cui versava il debitore principale, appunto, fin dall'ottobre 2009”*.

Orbene, dall'esame della documentazione acquisita in giudizio, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1956 c.c. in quanto la rinegoziazione dei mutui intervenuta tra [REDACTED] e la debitrice principale ha avuto ad oggetto esclusivamente la modifica della durata dell'ammortamento rispetto a quanto pattuito nel contratto di mutuo, senza comportare alcuna erogazione di nuovo credito. Quanto all'asserito recesso dalle fideiussioni, comunicato con raccomandata “a mani” ricevuta da [REDACTED] il 10.01.2007, dalla lettura delle fideiussioni non risulta che fosse stato attribuito agli odierni oppositori il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, diritto che non rinviene la sua fonte neppure in alcuna delle disposizioni codicistiche che dettano la disciplina del contratto di fideiussione.

Pertanto, non può attribuirsi alcuna efficacia alle dichiarazioni di “revoca” delle garanzie fideiussorie rese da [REDACTED]



Questi ultimi hanno eccepito la nullità dei contratti di mutuo cui accedono le fideiussioni dagli [REDACTED] prestate, rilevando che *“Il superamento di ogni tollerabile ‘soglia’ dei tassi d’interesse, corrispettivi, compensativi e moratori alla cui corresponsione la Banca subordinò l’operazione di finanziamento emerge ictu oculi dai contratti di mutuo, uno dei quali addirittura sprovvisto dell’allegato relativo al piano d’ammortamento, senza sottacere, ed anzi eccependo ad ogni effetto, l’anatocismo e l’indebito calcolo degli interessi moratori oltre la quota capitale delle rate scadute e non pagate che essi prevedevano”*.

Le contestazioni così formulate risultano del tutto generiche e, in quanto tali, prive di ogni rilievo ai fini della verifica della lamentata nullità dei contratti di mutuo.

La nullità dei predetti contratti, inoltre, non può conseguire neppure alla asserita violazione del limite di finanziabilità denunciata dagli odierni oppositori *“atteso che le somme erogate superavano di gran lunga l’80% del valore dei beni ipotecati, a maggior ragione se inteso, come doveva, in termini di ‘netto realizzo in sede di vendita giudiziale’; e ad ulteriore maggior ragione considerando che i beni ipotecati in forza di detti mutui erano a loro volta stati già gravati di pesanti ipoteche per finanziamenti di notevoli importi (v. art. 6 contratti di cui ai docc. 6 e 9, id), sicché l’importo massimo finanziabile doveva calcolarsi sommando al nuovo finanziamento il capitale di quelli precedenti ed inoltre, non surrettiziamente utilizzato, come si eccepisce, per la copertura di altre esposizione verso il medesimo istituto”*.

Secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, *“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. ‘vigilanza prudenziale’, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”* (cfr. Cass. SU n. 33719/2022).

In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, le censure formulate dagli odierni oppositori al fine di paralizzare la pretesa creditoria di [REDACTED] non possono essere condivise.

Da ultimo, va rilevato come [REDACTED] abbia precisato che, alla luce delle somme dalla stessa ricavate dalla procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE [REDACTED] dalla procedura esecutiva



immobiliare RGE [REDACTED] promosse nei confronti del debitore principale Hotel Zodiaco S.r.l., *“le somme dovute di cui al decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Rimini n. 1129/2020, RG 2417/2020, ammontano: - quanto a [REDACTED] € 643.825,41; - quanto [REDACTED] in solido tra loro, a € 87.794,38”*, evidenziando che *“la percentuale del debito di [REDACTED] in base al rapporto tra i debiti portato dal decreto ingiuntivo di cui è causa, è pari all’ottantotto per cento dell’intero debito; - la percentuale del debito a carico di [REDACTED] in solido tra loro, in base al rapporto tra i debiti portati dal decreto ingiuntivo di cui è causa, è pari al dodici per cento dell’intero debito”*.

Ciò posto, viene in rilievo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo”* (cfr. Cass. n. 21432/2011).

Tale principio può ritenersi applicabile anche al caso di specie in cui viene in rilievo non l’adempimento parziale dell’opponente, bensì la parziale soddisfazione del creditore per effetto delle procedure esecutive promosse in danno del debitore principale.

Orbene, dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale risulta che [REDACTED] a percepito la somma di euro 62.400,00 alla stessa assegnata nell’ambito della procedura RGE [REDACTED] ed ha ricavato dalla procedura RG [REDACTED] la somma di euro 1.013.765,70 (di cui euro 910.400,00 percepiti ex art. 41 Tub ed euro 103.365,70 assegnati in sede di riparto).

Scomputando l’importo complessivo così ottenuto di euro 1.076.165,70 dalla somma oggetto di ingiunzione pari a complessivi euro 1.807.785,49, si ottiene il debito residuo di euro 731.619,79, corrispondente agli importi indicati in comparsa conclusionale da Berenice che imputa la somma di euro 643.825,41 [REDACTED] e la somma di euro 87.794,38 [REDACTED] in solido tra loro ($643.825,41 + 87.794,38 = 731.619,79$).



Pertanto, il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Rimini il 19.10.2020 e depositato il 21.10.2020 deve essere revocato, con condanna di Casali Michele e Casali Monica al pagamento dei residui importi.

Quanto alla regolazione delle spese di lite, va rilevato che, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale la valutazione di soccombenza e il conseguente onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Ne consegue che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, non può qualificarsi come soccombente (cfr. Cass. n. 9587/2015; Cass. n. 18125/2017; Cass. n. 17854/2020).

Pertanto, essendo stato riconosciuto il credito di [REDACTED], sia pure per un importo ridotto rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, le spese del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di [REDACTED] si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per la fase unica del procedimento monitorio, il valore medio per le fasi studio e introduttiva del presente giudizio ed il valore minimo per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al [REDACTED] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Rimini il 19.10.2020 e depositato il 21.10.2020;
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 643.825,41;
- condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di Berenice SPV s.r.l. della somma di euro 87.794,38;
- condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] SPV s.r.l. delle spese di lite del procedimento monitorio che si liquidano nell'importo di euro 5.441,00 a titolo di compenso professionale e nell'importo di euro 870,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite del presente giudizio di opposizione che si liquidano nell'importo di euro [REDACTED].



18.420,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Rimini, 14 ottobre 2025.

Il Giudice

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti

